



Prot. n. 0001006 del 07/06/2022

IL DECANO

- VISTO** il Decreto Presidente Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (“Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”);
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”);
- VISTO** l’art. 11 dello Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, pubblicato sulla G.U. Serie generale n.261 dell’8 novembre 2012 e ss. mm. ii.;
- VISTO** il D.R. n. 323 del 30.04.2010 con il quale è costituito il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”
- VISTO** l’art. 4 del Regolamento del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale
- VISTA** la nota prot. n. 921 del 20.5.2022 con la quale la Rettore invita il Decano a indire le elezioni del Direttore del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale per il triennio accademico 01.11.2022 - 31.10.2025
- CONSIDERATO** che occorre procedere alle elezioni del Direttore del Dipartimento entro il 30 settembre 2022

DISPONE

Art.1 - Elezioni

Sono indette le elezioni per la nomina del Direttore del Dipartimento per il triennio accademico 01.11.2022 - 31.10.2025.

Art.2 - Elettorato attivo

L’elettorato attivo è costituito dai membri del Consiglio di Dipartimento nella composizione di cui all’art. 5 del Regolamento del Dipartimento tenendo conto di quanto stabilito dall’art. 32 dello Statuto dell’Ateneo.

Ai sensi dell’art. 32 dello Statuto e dell’art. 2 co. 6 del Regolamento per le elezioni dei docenti nel Senato Accademico sono esclusi dall’elettorato attivo:



- a) i docenti che si trovino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente dal servizio in pendenza di procedimento penale.
- b) i docenti che abbiano riportato un giudizio negativo nell'attività didattica, validato dal Nucleo di valutazione di Ateneo, nell'ultima valutazione disponibile agli atti. I soggetti di cui alla presente lettera riacquistano l'elettorato attivo al momento in cui conseguono un nuovo giudizio positivo.

Art.3 - Elettorato passivo

Il Direttore di Dipartimento è eletto dai membri del Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo a tempo pieno fatto salvo:

- che non si trovi in posizione di incompatibilità ai sensi dell'art. 13 del DPR 382/80 e successive modifiche;
- che assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato (3 anni dal Decreto Rettorale di nomina) prima della data di collocamento a riposo (L. 240/2010, art. 2, comma 11). Ciò significa che per essere eleggibili i professori al più devono cessare dal servizio per raggiunti limiti di età in data 31/10/2025 o successivamente.

La candidatura non è obbligatoria e può essere eletto anche chi non ha manifestato la volontà di assumere l'incarico.

Si ricorda, infine, ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto di Ateneo "Disposizioni relative alla durata dei mandati elettorali, alla partecipazione al corpo elettorale, alle ineleggibilità e incompatibilità", che:

- la condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Direttore di Dipartimento;
- le cariche di Rettore, Prorettore vicario, Preside di Facoltà e Direttore di Dipartimento sono tra loro incompatibili.

I requisiti di elettorato passivo devono essere posseduti all'atto dell'indizione dell'elezione.



Art.4 - Convocazione degli elettori

Il Decano del Dipartimento con il presente atto convoca i membri del Dipartimento con diritto di voto lunedì 27/06/2022 alle ore 15.30.

Le votazioni avranno luogo il giorno **14 luglio 2022 dalle ore 9.30 alle ore 14.00** presso il seggio unico ubicato nella sede di via Salaria 113, Roma, aula Wolf, primo piano.

Art. 5- Commissione elettorale

La Commissione Elettorale è composta da tre professori (preferibilmente almeno uno di prima fascia), di cui almeno uno esperto in materie giuridiche, designati dal Decano, che individua altresì tra i medesimi anche il presidente della Commissione.

Il ruolo di segretario del seggio elettorale è affidato al Responsabile Amministrativo Delegato del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale che nello svolgere la propria funzione potrà essere coadiuvato da personale tecnico amministrativo bibliotecario afferente al Dipartimento stesso.

Art. 6 - Operazioni di voto e compiti del seggio elettorale

Alle ore 08.30 del giorno 14 luglio 2022 il seggio viene costituito con l'insediamento del presidente e degli altri componenti.

Si procede quindi alle operazioni preparatorie delle votazioni, provvedendo comunque a vistare un congruo numero di schede.

Il presidente provvede alla messa in atto di tutte le operazioni necessarie per consentire lo svolgimento delle votazioni.

Le operazioni di voto si svolgono nel giorno indicato nella Disposizione che indice le elezioni, in modo che il seggio resti aperto: dalle ore 9.30 alle ore 14.00.

Le operazioni di voto si svolgono nel modo seguente:

1. l'elettore si presenta al presidente o a uno dei componenti del seggio;
2. il presidente o uno dei componenti del seggio accerta l'identità dell'elettore tramite documento di identità, e che l'elettore sia iscritto nell'elenco degli elettori;
3. l'elettore appone la sua firma sull'elenco degli aventi diritto al voto;
4. il presidente o uno dei componenti del seggio consegna la scheda e la matita;
5. l'elettore si ritira in cabina per esprimere il voto utilizzando la matita che gli viene consegnata;



6. l'elettore riconsegna la matita e la scheda al presidente o a uno dei componenti del seggio che provvede a introdurre la scheda nell'urna.

Art.7 - Modalità di espressione del voto

Il voto dell'elettore si esprime tramite l'indicazione del voto di preferenza.

Il voto deve essere espresso in modo non equivoco in una delle seguenti modalità:

- scrittura del nome e cognome del docente che si intende votare
- scrittura del solo cognome del docente che si intende votare

Ciascun elettore dispone di un solo voto di preferenza, qualora l'elettore riportasse i nominativi o l'indicazione di più candidati nella scheda il voto sarà da considerarsi nullo.

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto di Ateneo le votazioni sono valide qualora ad esse partecipi almeno il 30% degli aventi diritto. In caso contrario l'elezione viene reiterata per una volta.

Art. 8 - Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e proseguono ininterrottamente sino alla conclusione. Le operazioni di scrutinio si svolgono in seduta pubblica.

Sono nulle le schede che:

- a) non siano quelle predisposte secondo le modalità previste e consegnate nel seggio;
- b) presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che con essi l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- c) contengano voti espressi in modo equivoco e non sussista alcuna possibilità di identificare il docente che l'elettore ha inteso votare.

Art. 9 - Quorum elettivo

Nella prima tornata elettorale, risulterà eletto il docente che otterrà la maggioranza assoluta dei votanti (50%+1).

In caso di mancato raggiungimento del quorum elettivo (maggioranza assoluta dei votanti), le votazioni saranno reiterate. Data e luogo della seconda tornata elettorale sarà, nel caso, successivamente comunicato per scritto dal Decano. Nella seconda tornata elettorale risulterà eletto il docente che avrà ottenuto più voti.



Art. 10 - Ricorsi

I ricorsi avverso le operazioni elettorali - dal provvedimento di indizione delle elezioni alla comunicazione dei risultati - possono essere presentati al Decano nel termine di quarantotto ore dalla pubblicazione del provvedimento che si intende impugnare.

Su tali ricorsi decide la Commissione Elettorale entro i tre giorni successivi.

f.to Il Decano

Prof.ssa Sara Bentivegna